



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio III - Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola

Prot. n. A00DRPU5984

Bari, 30 giugno 2008

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l'art.1;

VISTI i decreti del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi del 31.3.1999 e dell'1.4.1999, con i quali sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e negli istituti statali di I e II grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte;

VISTO il D.L. 7.04.2004 n. 97 convertito con modificazioni in legge 4.06.2004 n. 143, con particolare riguardo all'art. 3 bis;

VISTI i propri decreti prot. n. 5620 e prot. n. 5621 datati 16.07.2007, con i quali sono stati formulati ai sensi del precitato 3 bis gli elenchi aggiuntivi degli aspiranti ad assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza 1°.9.2007, su posti di sostegno nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

RILEVATO che il Giudice amministrativo ha avuto modo di censurare l'operato dell'Amministrazione che, nel quadro delle operazioni relative alla compilazione delle graduatorie provinciali permanenti ex L. 124/1999, aveva provveduto all'iscrizione negli elenchi pur ***in mancanza di stretta corrispondenza tra il titolo di specializzazione*** rilasciato per il sostegno nelle scuole secondarie di 1° grado ovvero per il sostegno nelle scuole secondarie di 2° grado ***e gli elenchi di sostegno*** compilati rispettivamente per il 1° o 2° grado, ai fini della stipula dei contratti di lavoro nei vari ordini e gradi di scuole (cfr. sentenza del TAR Puglia - sede di Bari - n. 3638/06 del 16.10.2006);

RILEVATO altresì che l'assunto del giudice di 1° grado è stato condiviso dal Consiglio di Stato in sede di misura cautelare, rigettando la richiesta di sospensione di esecuzione prodotta dall'Amministrazione (cfr. Sez. VI ordinanza n. 1207/07 del 6.03.2007);

CONSIDERATO che il richiamato assunto del Giudice amministrativo si fonda su principi di carattere generale relativi al possesso del titolo di studio, suscettibili di applicazione a tutte le modalità di reclutamento del personale docente su posti di sostegno;

RAVVISATA la necessità di conformarsi al richiamato orientamento giurisprudenziale in occasione delle imminenti operazioni relative all'integrazione degli elenchi aggiuntivi suddetti per l'anno scolastico 2008/09, anche al fine di evitare una sicura soccombenza in giudizio in caso di mancato adeguamento ai richiamati principi;

ACCERTATO per ciascun candidato, lo specifico titolo di specializzazione posseduto;

VISTE le proprie comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 nei confronti dei candidati sprovvisti del titolo di specializzazione corrispondente all'Area disciplinare richiesta;

RITENUTE inconferenti le argomentazioni opposte dai candidati da estromettere e fondate su presunte violazioni dei limiti entro cui l'Amministrazione può legittimamente riesaminare i propri atti in sede di autotutela, atteso che il riesame in argomento

ottiene situazioni giuridiche non consolidate in capo ai singoli candidati, bensì *in fieri*, vale a dire la redazione di elenchi-graduatorie che annualmente vengono aggiornate con la revisione delle posizioni dei candidati già iscritti in vista di nuove assunzioni a tempo indeterminato autorizzate di anno in anno;

RITENUTO di dover procedere al depennamento dei predetti candidati dagli elenchi aggiuntivi, al fine di non stipulare contratti a tempo indeterminato con aspiranti sforniti del prescritto titolo di specializzazione;

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in premessa, sono estromessi dagli elenchi aggiuntivi di cui ai propri dd.gg. n. 5620 e prot. n. 5621 datati 16.07.2007 gli aspiranti inclusi nei cinque Allegati sotto elencati, che fanno parte integrante di questo decreto:

Allegato A : comprendente i candidati estromessi dall'elenco aggiuntivo relativo alla scuola d'istruzione secondaria di 1° grado (AD00);

Allegato B : comprendente i candidati estromessi dall'elenco aggiuntivo relativo all'Area disciplinare scientifica (AD01);

Allegato C : comprendente i candidati estromessi dall'elenco aggiuntivo relativo all'Area disciplinare umanistica, linguistica, musicale (AD02);

Allegato D : comprendente i candidati estromessi dall'elenco aggiuntivo relativo all'Area disciplinare tecnica, professionale, artistica (AD03);

Allegato E : comprendente i candidati estromessi dall'elenco aggiuntivo relativo all'Area disciplinare psicomotoria (AD04).

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo ufficio scolastico regionale (www.puglia.istruzione.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dall'affissione all'Albo di questo Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to *Lucrezia Stellacci*

Ai candidati interessati
con separata nota di notifica

All'Albo Sede

All'U.R.P. Sede

e,p.c.
Ai sigg. Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
della Regione Puglia Loro sedi

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.
del personale della Scuola Loro sedi